

## UFFICIO REGISTRO IMPRESE

Alle imprese interessate

LORO SEDI

IL CONSERVATORE

**Oggetto:** notificazione dell'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione di n. 148 imprese individuali nel territorio di competenza camerale di Oristano.

**Premesso che:**

- l'ufficio Registro delle Imprese, accertate le condizioni di legge, cancella le imprese individuali e società di persone che non trovano più giustificazione in una situazione giuridica sostanziale, ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 2 del citato D.P.R. prevede la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni: a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;
- l'ufficio, per gli accertamenti di competenza, si avvale di elenchi, parametrati alle predette condizioni, forniti da Infocamere Scpa, società di servizi delle Camere di Commercio, e di accesso autorizzato a banche dati, quali l'Agenzia delle Entrate nel caso di ulteriori verifiche previste dall'art. 40 della L. n. 120/2020;

**Ravvisata** la necessità di procedere ad un aggiornamento del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;

**Considerato** che:

- l'elenco esaminato, che fa parte integrante del presente atto (all.1), ha per oggetto le imprese individuali per cui è stata accertata la ricorrenza degli indici di decozione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004 e ss.mm.e ii. ed in particolare il mancato compimento di atti gestionali per tre anni consecutivi, nonché l'assenza di cause ostative alla cancellazione da parte dello scrivente Conservatore ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge. n. 120/2020;
- il numero di imprese da cancellare, di cui al suddetto elenco, è pari a n. 148 posizioni, e con riguardo al loro stato, la notificazione dell'avvio della procedura a mezzo di raccomandata a.r. non solo si rende particolarmente gravosa per tempi e costi da sostenere, ma potrebbe non raggiungere lo scopo prefissato del contraddittorio amministrativo, in quanto, nelle pregresse esperienze analoghe, i casi di "irreperibilità" o di "destinatari sconosciuti all'indirizzo" o con "indirizzo trasferito" sono stati circa il 90%, proprio in ragione del fatto
- che le imprese non sono più operative da anni, e per la stessa ragione non risulta possibile la notificazione a un domicilio digitale valido di cui le imprese al 90% sono sprovviste;

**Ritenuto che:**

- l'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 247/2004, attuativo della Legge n. 340/2000 allegato A) n. 9, che prevede la fase di notificazione per raccomandata a.r, possa ritenersi superato alla luce del quadro normativo delineatosi successivamente, proiettato alla progressiva transizione digitale nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, a partire dall'art. 3 bis della legge. n. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del D. lgs 82/2005 e s.m.i;
- l'iscrizione dell'avvio della procedura nel Registro delle Imprese nella singola posizione di impresa, preventiva alla pubblicazione dello stesso avvio all'Albo camerale, sia sufficiente ai fini della conoscenza da parte della impresa e dei terzi secondo il principio sotteso all'art. 2193 c.c. della pubblicità dichiarativa;
- il Registro Imprese è tenuto a perseguire le proprie finalità in termini di economicità e rispettando i principi dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica parimenti previsti da legge;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004, al comma 4, prevede un termine di affissione all'Albo camerale pari a 15 giorni per i casi irreperibilità;

**Preso atto che:**

- sussistono i presupposti per la trattazione massiva delle posizioni di cui al relativo elenco ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009;
- la pubblicazione all'Albo camerale è prevista per 15 giorni e il procedimento potrà essere interrotto qualora, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione all'Albo della Camera di Commercio, valevole ai fini della notifica, l'impresa provvederà a depositare al Registro delle Imprese la documentazione idonea a dimostrare la persistenza dell'attività o a far pervenire eventuali osservazioni giustificative del mantenimento di iscrizione;
- decorso il termine sopra indicato, in assenza di un idoneo riscontro da parte dell'impresa interessata, sarà adottato il provvedimento di cancellazione;
- il predetto provvedimento di cancellazione è di competenza del Conservatore, ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

**Visti:**

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e in particolare l'art. 8 che istituisce il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 1995, n. 581, contenente il Regolamento di attuazione del Registro delle Imprese;

## SI INVITANO

le imprese indicate in elenco a presentare un'istanza di riattivazione oppure a far pervenire eventuali osservazioni giustificative del mantenimento di iscrizione, entro i quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avvio della procedura, al fine di interrompere il procedimento di cancellazione d'ufficio.

Decorso il suddetto termine il Conservatore disporrà con proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 40 del D.L. n.76/2020, da pubblicare nell'Albo camerale istituzionale, l'iscrizione d'ufficio della cancellazione delle imprese, di cui all'elenco allegato, che non avranno fornito riscontro.

## SI DISPONE

che la notificazione del presente atto di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle imprese riportate nell'elenco allegato avvenga mediante pubblicazione all'Albo informatico della Camera di Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell'articolo 32, della legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto camerale, per un periodo di 15 giorni;

di pubblicare, in modo permanente, la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, nel sito istituzionale.

Il Dirigente dell'Area Anagrafe,  
Promozione economica, Regolazione del Mercato  
in qualità di Conservatore  
Dott. Stefano Carta  
*(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)*